



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di **Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano**

SETTORE 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Determinazione n. 81 del 24-11-2020

Registro generale n. 925 del 24-11-2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2020. PARTE STABILE E PARTE VARIABILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO altresì:

- a) che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e modificato con Delibera di G.U. N. 79 del 15 novembre 2017.

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

ATTESO:

- che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO:

- che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;
- che l'art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione", ha riscritto le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate;

ESAMINATA:

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è ora fornita dall'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018;
- l'art. 71 "Disapplicazioni" del CCNL del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali) stipulato in data 21/05/2018;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- ai sensi dell'art. 67 comma 7 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del D.L. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico*";
- l'art. 33 comma 2 del D.L.34/2019, il quale stabilisce che "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";
- il DM 17 Marzo 2020 che stabilisce che "*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto divieto il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*";
- la Circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11.09.2020, che al punto 1.2. recita "*2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.*». *Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni previsto dall'art. 33, comma 2, del citato decreto-legge n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020*";
- la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dip. Della Ragioneria generale dello Stato, rif.to prot. entrata n. 161861 del 07 agosto 2020 (Mef – Rgs – Prot. n. 179877 del 01/09/2020-U), che, tra le altre cose, illustra la procedura da seguire per l'adeguamento del limite, sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018;

CONSIDERATO:

- che a seguito di diverse, ma costanti, indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 va rispettato per l'amministrazione del suo complesso;
- che è intervenuta anche la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del Conto annuale 2020 che alla scheda Sici 1.sez Leg ha specificato che il limite di cui all'art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 è riferito alla retribuzione accessoria complessiva dell'amministrazione (dirigenti, non dirigenti, P.O. ecc.);
- che pertanto il limite da rispettare per l'amministrazione nel suo complesso costituito da: Fondo dipendenti + stanziamento delle P.O.+ fondo dello straordinario (+ eventuale fondo dirigenti);
- non tutte le voci dei fondi rientrano nel limite;
- che comunque è garantita la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018;

ATTESO:

- che le novità introdotte dall'art. l'art. 33, comma 2, del dl 34/2019, che ha riscritto i criteri di calcolo delle capacità assunzionali dei comuni, dividendoli in fasce a seconda della diversa incidenza della rispettiva spesa di personale sulle entrate correnti, attuata dal Dpcm 17 marzo 2020, cui è seguita la circolare della Funzione pubblica 13 maggio 2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/9/2020), sono riferite ai Comuni;
- che la Corte dei conti Lombardia con deliberazione n. 109/2020 ha ritenuto che si applichi anche alle Unioni la disciplina sopra citata sostituendo le norme pre-esistenti;
- che, anche a parere di diversi esperti in materia, tale conclusione sembra essere in contrasto con il citato art. 33, che espressamente richiama solo i Comuni (oltre a regioni, città metropolitane e province);
- che in tal modo, però, un meccanismo studiato per Enti (Comuni, Regioni ecc.), che hanno autonomia finanziaria, viene rivolto anche ad enti con entrate in gran parte derivate dai Comuni aderenti, rischiando di falsare il rapporto spesa di personale/entrate correnti, che sono in parte e la sua stessa declinazione per fascia demografica;
- che l'adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 previsto dal DM 17 Marzo 2020 è riferito alle maggiori assunzioni possibili grazie all'applicazione della nuova metodologia di calcolo degli spazi assunzionali prevista dal decreto-legge n. 34 del 2019;
- che la decorrenza dell'adeguamento è il 20 aprile 2020;
- che non sono ci sono state nell'anno 2020 maggiori assunzioni rispetto all'anno 2018 e che comunque le assunzioni effettuate non sono state fatte utilizzando i maggiori spazi di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, ma nel rispetto del limite ex comma 557 Legge 27/12/2006, n. 296;
- che comunque nel caso in cui i dipendenti presenti al 31.12.2020 siano meno rispetto ai presenti al 31.12.2018 non deve essere effettuata alcuna decurtazione del Fondo;

RITENUTO pertanto non dover effettuare alcun adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

VISTI i Fondi per le risorse decentrate relativi all' anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

RICHIAMATI altresì

- la deliberazione n. 116/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale si afferma che il limite esposto al precedente punto si applica anche al Segretario Comunale;
- la deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, contenente il principio di diritto secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (così come modificato, a decorrere dal 01/01/2018, dall'art. 1, comma 526, Legge 27/12/2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018") non sono soggetti al limite di cui al sopra citato art. 23, comma 2;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- la Circolare n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - Ufficio VI, la quale ha fornito le istruzioni operative per operare la decurtazione permanente di cui all'art. 1, comma 456, Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.; inoltre, ha indicato che detta decurtazione permanente debba essere certificata dal Revisore dei Conti;
- la Circolare n. 20 del 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II, la quale afferma l'obbligo di verifica da parte del Revisore dei Conti del "Fondo risorse decentrate";

DATO ATTO CHE:

- la presente Unione è un Ente privo di dirigenza e che le funzioni dirigenziali sono conferite, con decreto del Sindaco, ai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- ai fini del rispetto del già citato limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i., le "Posizioni Organizzative", di cui sono titolari i Responsabili di Settore con relativa "Retribuzione di posizione e risultato", istituite dall' Unione sono mutate nel numero e nel valore economico rispetto all'anno 2016;
- che il limite del valore delle posizioni organizzative riferite all'anno 2016 ammonta ad Euro 214.807,63 (dato da retribuzione di posizione più risultato);
- che il valore delle posizioni organizzative a Bilancio per l'anno 2020 ammonta ad Euro 177.000,00 (retribuzione di posizione più risultato);
- l'Unione rispetta il vincolo in materia di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 17 (reg. gen. 87) del 17.02.2020 del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane della presente Unione, avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo risorse decentrate – parte stabile - anno 2020";
- la Deliberazione di Giunta Unione N. 112 del 29.10.2020, avente ad oggetto: "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2020. Indirizzi per la costituzione della parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata."

DATO ATTO che:

- successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.,

occorre procedere alla costituzione definitiva del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi;

- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si deve tener conto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;

-con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell’apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;

DATO ATTO quindi che il FONDO per le risorse umane e la produttività per l’anno 2020 è stato quantificato per complessivi € 432.519,00 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 424.590,00;

TENUTO CONTO che la costituzione del “Fondo risorse decentrate” è materia non rientrante fra quelle oggetto di relazioni sindacali e che, pertanto, è un atto di esclusiva competenza dell’Ente;

TENUTO CONTO altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999 e art. 4 CCNL Funzioni Locali 2016-2018;

RICORDATO che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RITENUTO quindi, in ogni caso, di riservarsi la facoltà di modificare, parzialmente o completamente, la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;

VISTI i conteggi indicati nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l’art. 6-bis rubricato “conflitto di interessi” che impone al responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di interesse, anche potenziale;

VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 43;

RICHIAMATO quanto segue:

- il T.U. D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto dell'UCL Adda Martesana, in particolare l'art. 51;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'UCL Adda Martesana approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 17/10/2016 e s.m.i;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28/09/2016 con la quale è stato approvato il conferimento all'Unione Adda Martesana di tutte le funzioni comunali;

RICHIAMATO il Decreto del 9 del 30/06/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e di Posizione organizzativa al Responsabile del Settore 4 (Finanziario e Risorse umane) Rag. Marotta Lucio per il periodo dal 30/06/2020 al 29/06/2021;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 3 del 06/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 108 del 22/10/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che, a seguito della istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo col visto di regolarità contabile riportato a tergo della presente;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI COSTITUIRE “ il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020” secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa come da prospetto allegato che parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter erogare il trattamento economico accessorio (ad esempio: indennità di comparto quota Fondo, progressioni economiche, indennità turno, ecc...) a favore del personale dipendente, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti normativi, o di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

2.DI DARE ATTO che il FONDO per le risorse umane e la produttività per l'anno 2019 è stato quantificato per complessivi € 432.519,00 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 424.590,00;

3.DI DARE ATTO che il “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi è quantificato nel rispetto:

- della vigente normativa in premessa esplicitata;
- delle altre norme in vigore in materia di personale;

4. DI RISERVARSI la facoltà:

- di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;
- di procedere tempestivamente al recupero di eventuali somme erroneamente erogate tramite uno specifico “Piano di rientro”, il quale preveda la conseguente diminuzione degli importi della costituzione del “Fondo risorse decentrate” dell’anno in cui si accerta l’indebita erogazione (ed eventualmente, se necessario, degli anni successivi) fino al pieno recupero delle somme indebitamente liquidate;

5. DI DARE ATTO che l’importo di cui al punto 2 risulta esigibile nell’esercizio finanziario 2020;

6. DI DARE ATTO CHE:

- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al Collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell’apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;
- di riservarsi la facoltà di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa, e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in argomento ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

8. DI DARE ATTO, infine, che:

- non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscrittore del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
- la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell’indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 267/2000;

9. DI DISPORRE:

-l’invio di copia del presente atto:

a. alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria,

b. all’O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;

-la pubblicazione sul sito internet in “Operazione Trasparenza”

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 24-11-2020

Il Responsabile del Settore
LUCIO MAROTTA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005